



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
I.P.S.S.A.R. "Ugo Tognazzi"

Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e la Ristorazione
Via S. D'Acquisto, 61 A-B-C 00049 VELLETRI (Roma) - C.F. 95032470585 - Cod. Min. RMRH06000V
tel. 06121125335 ♦ email: RMRH06000V@istruzione.it

Comunicazione n. 183 del 13 febbraio 2026

A tutto il personale scolastico
Agli studenti
Alle famiglie
Al DSGA
Al sito web

OGGETTO: Denuncia infortuni - responsabilità

Si porta a conoscenza delle SS.VV. che l'art.53 del DPR n.1124 del 1965 (*Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*), aggiornato con D. Lgs. n.151 del 2015, pone a carico del datore di lavoro le seguenti disposizioni:

"il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.

La denuncia dell'infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio".

Dunque, occorre fare la denuncia **entro le 48 ore successive** dal ricevimento del certificato medico.

Lo stesso principio della tempistica è ribadito dalla Circolare INAIL n.24 del 9 settembre 2021 che riporta quanto segue:

"Per quanto riguarda il termine di due giorni per presentare la denuncia di infortunio, il giorno iniziale da cui esso decorre è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore, in adempimento dell'obbligo stabilito dall'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 11241, il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all'Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi.

Per quanto riguarda il termine di scadenza, se trattasi di giorno festivo esso slitta al primo giorno successivo non festivo. Nei casi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato è considerato normale giornata feriale.

Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni da quello dell'infortunio (franchigie), per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell'ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione (...)"

Pertanto, la denuncia di infortunio deve essere effettuata dopo l'acquisizione del certificato medico.

La certificazione sanitaria si pone infatti come il momento centrale agli effetti della notizia dell'evento lesivo e, secondo anche l'orientamento della Suprema Corte (Cassazione penale, sentenza n. 11928 del 12/12/1985 e sentenza n. 6029 del 14 giugno 1993), è alla data della sua ricezione che bisogna fare riferimento al fine del computo dei due giorni previsti per l'inoltro della denuncia.

INDICAZIONI OPERATIVE PER DOCENTI, GENITORI E PERSONALE AMMINISTRATIVO

Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e la Ristorazione - U. Tognazzi

Via S. D'Acquisto, 61 A-B-C 00049 VELLETRI (Roma) - C.F. 95032470585 - Cod. Min. RMRH06000V tel. 06121125335 ♦ e-mail: RMRH06000V@istruzione.it

- i docenti sono tenuti a prestare soccorso immediato agli alunni anche durante le visite guidate e i viaggi di istruzione e attivare subito il 118, avvisare immediatamente i genitori degli alunni e il dirigente scolastico e in seguito presentare tempestivamente relazione sull'accaduto agli uffici di segreteria;
- i genitori devono consegnare tempestivamente il referto del Pronto Soccorso, presso la segreteria della scuola in quanto la denuncia all'INAIL e all'Autorità di Pubblica Sicurezza da parte del Dirigente Scolastico deve essere fatta entro 48 ore;
- il dirigente scolastico avvalendosi degli uffici di segreteria e del relativo personale incaricato è tenuto a denunciare all'INAIL competente per il territorio tramite il SIDI;
- il personale amministrativo incaricato (ufficio alunni e personale in servizio) deve rispettare tassativamente i termini previsti dal decreto 1124 del 1965 e quanto affermato nella Circolare Inail n.24 del 2021;
- il personale di segreteria deve compilare sempre la denuncia per l'assicurazione scolastica e predisporre apposito fascicolo dell'incidente dove deve essere custodita tutta la documentazione (corrispondenza proveniente dall'infortunato, corrispondenza con INAIL, documentazione di natura assicurativa, documentazione sanitaria, relazione infortunio, ecc.).

Si precisa che considerata la delicatezza della materia trattata, la segreteria non può assumersi responsabilità con l'INAIL derivanti da inadempienze delle famiglie (ritardo o omissione di consegna del certificato medico che dovrà essere consegnato immediatamente).

VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI DENUNCIA E SANZIONI AMMINISTRATIVE

La Circolare INAIL succitata, riguardo alle sanzioni amministrative, stabilisce quanto segue:

“La violazione dell’obbligo della denuncia di infortunio di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come la violazione degli altri obblighi di denuncia tra cui quelli di cui all’articolo 12, commi 1 e 3 del medesimo decreto, è un illecito amministrativo formale istantaneo con effetti permanenti, rispetto al quale trova applicazione la sanzione amministrativa in vigore al momento della commissione dell’illecito stesso.

Per questa categoria di illeciti, la data di commissione coincide con il giorno successivo alla scadenza del termine in cui doveva essere effettuata la denuncia e quindi da tale data decorre il termine di prescrizione quinquennale”.

“In caso di omessa o tardiva denuncia riguardante un infortunio sul lavoro inizialmente prognosticato guaribile entro tre giorni per il quale il medico rilasci una certificazione di continuazione dell’infortunio, con prognosi che si prolunga quindi oltre i tre giorni dall’evento, la data di commissione dell’illecito (giorno successivo alla scadenza del termine) è costituita dal terzo giorno successivo a quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato medico di infortunio che prolunga la prognosi.”

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEGLI INFORTUNI A FINI STATISTICI E INFORMATIVI

Ai sensi dell’art.18 comma 1 lett.r del D. Lgs. n.81 del 2008 l’obbligo di comunicazione ai fini di cui sopra permane anche per gli **infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno**.

Anche in questo caso sono previste sanzioni amministrative.

In caso di denuncia omessa si fa presente che il datore di lavoro è tenuto sì a pagare la sanzione, ma ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Alla presente si allega: *Vademecum infortuni per docenti, tutto il personale, famiglie e segreteria*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Sandra Tetti)

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3
co. 2 D. lgs. 39/93)

